

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**  
**239/2015/R/EEL**

**REGIME DI COMPENSAZIONE ECONOMICA PER LE RIDUZIONI DEI  
DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO CON FRANCIA,  
AUSTRIA E SLOVENIA PER IL 2016. POSSIBILE REVISIONE DEI CRITERI  
DI DETERMINAZIONE DEI VOLUMI ALLOCABILI SU BASE ANNUALE E  
MENSILE**

**Documento per la consultazione**  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*

*21 Maggio 2015*

## **Premessa**

*Con il presente documento per la consultazione l'Autorità vuole raccogliere il parere degli operatori interessati in merito alla revisione delle attuali modalità di compensazione economica riconosciuta agli assegnatari di diritti di utilizzo della capacità di trasporto transfrontaliera, in caso di riduzioni della capacità disponibile.*

*Tale processo si inserisce nell'ambito delle attività di implementazione volontaria delle regole armonizzate per l'allocazione della capacità di trasmissione sul lungo termine (Harmonised Auction Rules, HAR) attualmente in fase di finalizzazione da parte ENTSO-E.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Dipartimento per la Regolazione dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **22 giugno 2015**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.*

*In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Dipartimento per la Regolazione**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**Tel. 06 - 69791427**  
**Fax. 06 - 69791444**  
e-mail: [regolazione@autorita.energia.it](mailto:regolazione@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## Sommario

1.	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1.	<b>I regimi di <i>firmness</i> .....</b>	<b>4</b>
1.2.	<b>L'adozione volontaria anticipata del codice di rete FCA .....</b>	<b>6</b>
2.	<b>REGIME DI FIRMNESS PER I CONFINI ITALIANI PER IL 2015.....</b>	<b>7</b>
3.	<b>REGOLE DI FIRMNESS PROPOSTE DA ENTSOE .....</b>	<b>8</b>
4.	<b>SCENARI .....</b>	<b>9</b>
4.1.	<b>Scenario 1: massimo volume di diritti annuali e mensili – mantenimento dell'attuale regime di firmness .....</b>	<b>11</b>
4.2.	<b>Scenario 2: modesta riduzione del volume dei diritti annuali e mensili – adozione della regola di compensazione prevista dalle HAR per le altre frontiere europee (market spread con cap di spesa su base mensile) .....</b>	<b>12</b>
4.3.	<b>Scenario 3: forte riduzione del volume dei diritti annuali e mensili – adozione di una regola in linea con il futuro codice di rete FCA (market spread con cap di spesa su base annuale) .....</b>	<b>12</b>
5.	<b>PROSSIMI PASSI .....</b>	<b>13</b>

## 1. Introduzione

### 1.1. I regimi di *firmness*

Nell'ambito delle allocazioni di diritti di utilizzo della capacità di trasporto (nel seguito anche: diritti di trasporto) si è soliti indicare con il termine inglese *firmness* il grado di “garanzia di utilizzabilità” associato al diritto allocato. Un diritto è definito *firm* quando potrà essere esercitato in qualunque situazione al fine di importare o esportare energia elettrica tra due sistemi confinanti. Poiché vi sono situazioni in cui – ad esempio a seguito del fuori servizio di un elemento di rete – non è fisicamente possibile garantire lo scambio transfrontaliero, il diritto viene generalmente considerato *firm* anche nei casi in cui – a seguito della impossibilità di utilizzo o *curtailment* - il suo detentore viene sempre “indennizzato” o “compensato” con un corrispettivo che riflette il valore orario della capacità pari al differenziale di prezzo orario registrato tra i due mercati interconnessi (di seguito: compensazione al *market spread*).

A livello europeo, con riferimento ai diritti di trasporto tra sistemi elettrici confinanti allocati su base annuale e mensile, la prassi regolatoria ha sviluppato diversi regimi di compensazione in caso di *curtailment* (identificando pertanto diversi gradi di *firmness* dei diritti allocati). Sui confini italiani ad esempio si adotta un meccanismo di compensazione che prevede la restituzione del prezzo originariamente pagato per l'acquisizione del diritto (prezzo di chiusura della relativa asta, di seguito: prezzo di allocazione).<sup>1</sup>In altre frontiere europee si adotta una compensazione al *market spread*, fino al raggiungimento di soglie massime di valore economico di compensazione su base annuale o mensile (*cap* applicati su base mensile o annuale). Siccome i diritti di trasporto sono allocati dai gestori di rete attraverso procedure di mercato, variazioni nel regime di *firmness* si traducono in un diverso valore dei diritti nel mercato. La definizione del regime di *firmness* ha dunque un impatto sia sui ricavi che i gestori della rete dei paesi interessati ottengono dalla cessione dei diritti di trasporto (tipicamente attraverso aste eplicite) sia sui costi che essi devono sostenere per il pagamento delle eventuali compensazioni a seguito dei *curtailment*.

Nel caso in cui la regola di compensazione preveda – come nella situazione attuale sui confini italiani - la restituzione del prezzo di allocazione, l'acquirente è esposto al rischio di ricevere una compensazione inferiore al valore posseduto dal diritto nel momento in cui avrebbe dovuto essere utilizzato. Tale regola, pertanto, presentando un minore grado di tutela dell'acquirente, si caratterizza per un minor grado di *firmness*

---

<sup>1</sup>Le regole attualmente in vigore prevedono in particolare che al raggiungimento di una determinata soglia di riduzioni (corrispondente a 35 giorni in cui si attua un *curtailment* di tutti i diritti allocati) di diritti vengano comunque considerati *firm*, garantendo il loro utilizzo con opportuni ridispacciamenti del sistema.

rispetto alla regola di compensazione al *market spread*. L'impatto economico del *curtailment* sul gestore di rete, invece, consiste in un mancato ricavo, del tutto equivalente alla mancata allocazione del diritto. In tal caso, ferma restando l'effettiva disponibilità di capacità, l'ammontare dei diritti allocati ex ante non ha alcuna incidenza sul risultato economico del venditore: i diritti che risultano essere stati allocati in eccesso rispetto all'effettiva disponibilità sono riacquistati dal gestore di rete al prezzo di emissione senza alcuna penalità.

Diversamente, nel caso in cui la compensazione avvenga ad un prezzo differente dal prezzo di allocazione, il *curtailment* può generare in capo al gestore di rete sia plusvalenze che minusvalenze. Se il prezzo di compensazione non è noto a priori - come nel caso di compensazione al *market spread* - l'esito economico del *curtailment* è incerto ed il gestore è esposto al rischio di riacquisto ad un prezzo superiore a quello di vendita. Il risultato economico complessivo dell'operazione di vendita dei diritti dipende, pertanto, dall'ammontare dei diritti allocati ex ante. In particolare, in caso predominassero le minusvalenze (prezzo di compensazione o riacquisto superiore al prezzo di vendita iniziale), tanto maggiore è l'eccesso di diritti allocati ex ante tanto minore è il ricavo netto di vendita ex post. Da un punto di vista sistemico la scelta del grado di *firmness* da associare ai diritti allocati deve bilanciare pertanto due esigenze contrapposte: da una parte consentire, all'acquirente del diritto, una gestione efficiente del rischio che l'indisponibilità imprevista della capacità di trasporto comporta nella compravendita di energia elettrica a termine e dall'altra ridurre il rischio, per il gestore di rete, di dover pagare eccessive compensazioni, il cui onere ricadrebbe in ultima istanza sui consumatori.

Poiché l'ammontare di diritti resi disponibili su base annuale e mensile è direttamente connesso alla previsione dell'effettiva capacità esistente tra i sistemi interconnessi in una data ora, esiste una stretta correlazione tra i quantitativi di diritti allocati in orizzonti di lungo termine e il grado di *firmness* che il sistema potrà garantire con ragionevoli margini di rischio. Maggiore è la distanza temporale tra il momento dell'allocazione e il momento in cui il diritto può essere esercitato, maggiore è il rischio di dover attuare dei *curtailment* (ad esempio a seguito di una condizione di rete che non era possibile prevedere con anticipo). D'altro canto, sia il costo complessivo che i gestori di rete devono sostenere per compensare tali *curtailment* sia la disponibilità a pagare per i diritti di trasporto dipendono, a loro volta, dal regime di *firmness* adottato. Cioè dal valore unitario della compensazione.

Per quanto sopra esposto – in un'ottica di massimizzazione del valore della capacità transfrontaliera - la scelta del regime di *firmness* deve accompagnarsi ad una valutazione in merito alla quantità di diritti allocabili su base annuale e mensile.

## 1.2. L'adozione volontaria anticipata del codice di rete FCA

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento 714/2009/CE, ENTSO-E ha elaborato il codice di rete<sup>2</sup> per l'allocazione della capacità di trasmissione nel lungo termine, (*Forward Capacity Allocation Network Code*<sup>3</sup>, nel seguito codice FCA) sulla base delle linee guida<sup>4</sup> dell'Agenzia ACER.

ACER ne ha successivamente raccomandato l'adozione<sup>5</sup>, con modifiche, alla Commissione Europea e attualmente il testo è in procinto di essere discusso dagli Stati Membri nell'ambito della procedura di Comitologia.

Anticipatamente all'entrata in vigore del codice FCA, ENTSO-E, in coordinamento con ACER, sta promuovendo lo sviluppo e l'implementazione volontaria di regole comuni a livello Europeo<sup>6</sup> per l'allocazione della capacità transfrontaliera sulla base di alcune delle disposizioni contenute nella bozza del codice FCA.

In tale contesto si inserisce la consultazione pubblica di ENTISOE sulle *Harmonised Auction Rules*<sup>7</sup> (nel seguito: HAR), terminata il 31 marzo scorso.

Ai sensi dell'articolo 55.3, le HAR ammettono la possibilità di sviluppare le regole di allocazione tenendo in considerazione le specificità regionali<sup>8</sup>, qualora ritenute appropriate. In tale ottica, le HAR sono accompagnate da alcuni allegati (nel seguito: *annex*).

In particolare gli *annex* 9 e 10 riguardano le proposte per l'applicazione del regime di *firminess* sui confini italiani con la Grecia e sull'intero confine nord. Tali *annex* 9 e 10 ripropongono sostanzialmente le regole in essere per il 2015, come descritte nel capitolo seguente.

---

<sup>2</sup> Formalmente, il documento sarà adottato come Regolamento, vale a dire un atto legislativo vincolante che dovrà essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea.

<sup>3</sup> <https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/forward-capacity-allocation/Pages/default.aspx> e <http://networkcodes.entsoe.eu/market-codes/forward-capacity-allocation/>

<sup>4</sup> [http://www.acer.europa.eu/Electricity/FG\\_and\\_network\\_codes/Electricity%20FG%20%20network%20codes/FG-2011-E-002.pdf](http://www.acer.europa.eu/Electricity/FG_and_network_codes/Electricity%20FG%20%20network%20codes/FG-2011-E-002.pdf)

<sup>5</sup> [http://www.acer.europa.eu/Official\\_documents/Acts\\_of\\_the\\_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2002-2014.pdf](http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Recommendations/ACER%20Recommendation%2002-2014.pdf)

<sup>6</sup> Ad eccezione dei confini sui quali non sono allocati diritti di trasmissione, come nel caso dei paesi del Nord Europa dove sono in essere degli equivalenti contratti alle differenze.

<sup>7</sup> <https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/announcements-archive/Pages/News/Consultation-on-the-Harmonised-Allocation-Rules.aspx>

<sup>8</sup> Più in generale, la possibilità di tenere in considerazione le specificità regionali nell'elaborazione dei codici di rete è prevista dall'articolo 8.6 del Regolamento 714/2009/CE.

L'Autorità intende tuttavia raccogliere attraverso la presente consultazione l'opinione degli operatori interessati in merito alla possibile adozione già per il 2016, per i confini italiani sui quali è attivo il *market coupling*, delle regole di *firmness* proposte dal codice di rete FCA, individuando contestualmente dei valori indicativi dei diritti che sarebbero conseguentemente allocabili a seconda del regime di *firmness* adottato; l'Autorità ritiene infatti necessario cercare di mantenere la spesa attesa per la compensazione dei diritti su valori il più possibile vicini a quelli mediamente registrati nel corso degli ultimi anni.

Q1. Si ritiene condivisibile che l'eventuale modifica del regime di *firmness* venga fatta cercando comunque di mantenere inalterata la spesa annua mediamente sostenuta da Terna per la compensazione dei diritti allocati?

## 2. Regime di *firmness* per i confini italiani per il 2015

A partire dal 1 aprile 2011, la società CASC.EU S.A. (di seguito: CASC), con sede in Lussemburgo, gestisce le allocazioni di capacità transfrontaliera su base annuale, mensile e giornaliera<sup>9</sup> per mezzo di aste esplicite.

Le regole per l'allocazione<sup>10</sup> (nel seguito *Access Rules*) sono elaborate congiuntamente dai gestori di rete aderenti alle Iniziative Regionali elettriche del Centro Ovest e del Centro Sud Europa, cui appartiene l'Italia, e dai gestori di rete di Svizzera e Spagna.

Le *Access Rules*, verificate ed approvate dall'Autorità<sup>11</sup> su proposta di Terna, trovano applicazione anche nel caso dei confini italiani con Austria, Francia, Grecia, Slovenia e Svizzera.

Per quanto riguarda il regime di *firmness* le *Access Rules* valevoli per il 2015 prevedono per i confini italiani:

- precedentemente alla *deadline* per la nomina della capacità al TSO [mattina del giorno prima al giorno di consegna], la restituzione del prezzo d'asta all'assegnatario del diritto<sup>12</sup>, proporzionalmente al volume oggetto di *curtailment*;

<sup>9</sup> Solo per i confini dove non l'allocazione non avviene implicitamente per il tramite del *market coupling* (es. interconnessioni con la Svizzera)

<sup>10</sup> <http://www.casc.eu/en/Resource-center/CWE--CSE--France-Spain-and-Switzerland/Auction-Rules>

<sup>11</sup> <http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/546-14.htm>

<sup>12</sup> Solo con riferimento al confine Italia-Francia in caso di *curtailment* per ragioni di sicurezza operativa, alla compensazione è applicato un fattore moltiplicativo pari a 1,1. I *curtailment* dovuti a ragioni di sicurezza operativa sono limitati ad un massimo di 35 giorni equivalenti sulla frontiera nord e ad un

- successivamente alla *deadline* per la nomina, la certezza di poter esercitare il diritto precedentemente assegnato<sup>13</sup>.

### 3. Regole di firmness proposte da ENTSO-E

Le *Harmonised Auction Rules* (HAR) prevedono le seguenti casistiche e relative regole di *firmness*:

- precedentemente alla *day ahead firmness deadline*<sup>14</sup>, i *curtailment* sono ammessi in situazioni di forza maggiore, di emergenza e anche per ragioni di sicurezza operativa. In particolare:
  - in caso di sicurezza operativa è previsto il rimborso al *market spread*<sup>15</sup>. In tal caso la compensazione è vincolata ad un massimale (nel seguito: *cap*) mensile pari alla rendita di congestione raccolta. Nello specifico:
    - nel caso in cui il *curtailment* avvenga antecedentemente alla scadenza per la nomina è determinato dagli introiti delle rendite di congestione corrispondenti ai prodotti *long term* per il mese di riferimento;
    - nel caso in cui il *curtailment* avvenga successivamente alla scadenza per la nomina, il *cap* mensile è determinato anche tenendo conto degli introiti derivanti dall’allocazione giornaliera nel mese di competenza;
    - ai fini della compensazione, i *curtailment* applicati successivamente alla nomina hanno carattere di priorità rispetto ai *curtailment* applicati precedentemente a tale scadenza temporale;

---

massimo di 45 giorni equivalenti sulla frontiera con la Grecia, a seguito dei quali l’assegnatario ha la garanzia di poter esercitare il diritto assegnato.

<sup>13</sup> Ad eccezione dei casi di *forza maggiore* al cui verificarsi l’assegnatario ha diritto alla restituzione del prezzo d’asta.

<sup>14</sup> Da definirsi ai sensi dell’articolo 66 del codice CACM.

#### Article 66

##### *Proposal for day-ahead firmness deadline*

*By 16 months after the entry into force of this Regulation, all TSOs shall develop a common proposal for a single day-ahead firmness deadline, which shall not be shorter than half an hour before the day-ahead market gate closure time. [...]*

<sup>15</sup> Come definito dalle HAR

#### Article 2

##### *Definitions and interpretation*

**Market Spread** means the difference between the day-ahead prices of the two concerned Bidding Zones for the respective market time period in a specific direction. The difference shall be equal to the day-ahead hourly price of the destination Bidding Zone minus the day-ahead hourly price of the origin Bidding Zone, where the destination and the origin Bidding Zones are those defined in the Auction Specifications of the concerned Long Term Transmission Right;



- successivamente alla *day ahead firmness deadline*, i *curtailment* sono ammessi solo in situazioni di forza maggiore e di emergenza, non per ragioni di sicurezza operativa. In particolare:
  - in caso di forza maggiore è previsto il rimborso del prezzo d'asta;
  - in caso di emergenza è previsto il rimborso al *market spread*.

La finalizzazione delle HAR da parte di ENTSO-E è prevista nel corso secondo trimestre 2015. Successivamente, il documento e gli *annex* regionali dovrebbero essere trasmessi dai TSO competenti alle corrispondenti autorità di regolazione per la conseguente verifica e approvazione. Le HAR, secondo l'ambizioso obiettivo di ENTSO-E e di ACER, dovrebbero entrare in vigore nel corso del terzo trimestre 2015 così da trovare applicazione nell'ambito dell'allocazione dei diritti di trasmissione per il 2016.

#### 4. Scenari

Nell'ambito del processo volontario di implementazione delle *Harmonised Auction Rules* (HAR) anche sui confini nazionali, merita particolare attenzione la potenziale evoluzione del regime di *firmness* come sopra descritto.

Infatti, nel contesto europeo, i confini italiani manifestano delle specificità regionali con particolare riferimento ai valori della capacità in esito alle aste annuali e mensili nonché ai significativi differenziali di prezzo che si formano sul mercato *day-ahead*, come ben evidenziato congiuntamente dall'Agenzia e dal CEER nell'ambito del Rapporto di Monitoraggio annuale Report (Tabella 3, pagina 146)<sup>16</sup>, il cui estratto è riportato in Tabella 1.

Confine	Prezzo medio in esito dell'asta di allocazione della capacità [€/MWh]	Price spread medio sul mercato del giorno prima [€/MWh]
Austria → Italia	20,8	25,5
Francia → Italia	18,1	22,3
Slovenia → Italia	15,2	16
Svizzera → Italia	13,6	19,3

Tabella 1 - Prezzi d'asta per prodotti mensili e price spread (valori medi 2011 - 2013, ACER MMR 2014)

Si noti che in Europa non esistono situazioni paragonabili, né in termini assoluti (i valori sui confini italiani sono di gran lunga i più elevati) né relativi (differenziale tra il

<sup>16</sup>

[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014\\_2019/documents/itre/dv/acer\\_market\\_monitoring\\_report\\_2014/acer\\_market\\_monitoring\\_report\\_2014\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/itre/dv/acer_market_monitoring_report_2014/acer_market_monitoring_report_2014_en.pdf)

*price spread* e il prezzo d'asta). E' evidente quindi come sia necessario ponderare con accuratezza la scelta in merito al regime di *firmness* da adottare al fine preservare (anzi se possibile, aumentare) un così elevato valore dei diritti di utilizzo della capacità allocati su base annuale e mensile.

A tal fine i regolatori di Italia, Francia, Austria e Slovenia hanno invitato i propri TSO a simulare, per gli anni dal 2011 al 2014, l'applicazione del regime di *firmness* basato sul *market spread* cercando corrispondentemente di individuare le quantità di diritti di lungo termine allocati che avrebbero, con riferimento a ciascun anno, consentito di mantenere inalterata la spesa complessiva per la compensazione dei *curtailment*.

Le conclusioni elaborate nell'ambito dello studio sono allegate al presente documento: nella sostanza lo studio conferma che nella maggior parte delle simulazioni effettuate dai TSO, l'implementazione del regime di *firmness* previsto dalle HAR avrebbe portato, nel passato, a maggiori oneri per il sistema nazionale. L'analisi condotta dai TSO non considera che – a fronte del maggior grado di *firmness* garantito – è possibile attendersi che anche il prezzo di allocazione dei diritti possa aumentare; tuttavia – pur con il mantenimento del medesimo regime di *firmness* – i dati raccolti dai TSO per gli ultimi anni evidenziano andamenti estremamente variabili sia dei prezzi d'asta che degli *spread* di mercato, alla luce di tale volatilità dei prezzi appare condivisibile adottare una ipotesi cautelativa (caso peggiore) che non considera un possibile aumento dei prezzi d'asta.

L'Autorità ritiene sia opportuno approfondire le cause del marcato scostamento – evidenziato dall'analisi dei TSO - tra i differenziali di prezzo di mercato e i prezzi medi di allocazione dei diritti di lungo termine. Sebbene tale indagine esuli dal tema trattato dal presente documento per la consultazione, è innegabile come gli andamenti di tali prezzi impattino anche sugli scenari che verranno di seguito illustrati e che la piena comprensione di tale fenomeno possa suggerire comunque per il futuro una revisione dei volumi di diritti allocabili nell'orizzonte temporale annuale e mensile anche prescindendo dalle valutazioni sul regime di *firmness* qui discusso.

L'Autorità ritiene utile per l'integrazione dei mercati europei che anche il regime di *firmness* associato all'allocazione dei diritti di trasporto venga per quanto possibile armonizzato sulle diverse frontiere europee e condivida pertanto quanto proposto dal futuro codice di rete FCA che regolerà tale aspetto, tuttavia, per guidare la scelta da affrontare con riferimento all'anno 2016 l'Autorità ritiene utile raccogliere le opinioni degli operatori in merito a 3 possibili scenari sviluppati sulla base dello studio condotto dai TSO dei sistemi che si affacciano sulla frontiera settentrionale italiana.

Si sottolinea come – ai fini della adozione del regime di *firmness* per il 2016 – sia possibile ipotizzare l'adozione di soluzioni diverse per ciascuna delle frontiere su cui è attivo il *market coupling* pertanto gli operatori sono invitati ad esprimersi sui tre scenari di seguito esposti tenendo in considerazione tale possibilità.

#### 4.1. Scenario 1: massimo volume di diritti annuali e mensili – mantenimento dell’attuale regime di firmness

L’ormai consolidata cooperazione di Terna con i TSO dei sistemi elettrici confinanti ha consentito di adottare una metodologia di calcolo su base annuale della capacità molto accurata finalizzata a definirne il livello complessivamente disponibile su tutti i time-frame delle allocazioni. Anche sulla base delle indicazioni degli operatori di mercato nel corso degli anni Terna e i TSO confinanti hanno reso disponibili per le allocazioni sul lungo periodo il massimo valore di capacità possibile in coerenza con le esigenze di sicurezza operativa del sistema (criterio identificato con il titolo *top down* nell’analisi dei TSO).

Alla luce di quanto sopra esposto, sulle frontiere italiane – caso unico in Europa – vengono resi disponibili diritti di utilizzo di capacità strutturati in prodotti annuali *baseload* e *baseload* con delle riduzioni nelle ore di basso consumo, prodotti mensili *peak* e *off peak*.

Come detto, in un’ottica di prudenza, in fase di prima attuazione delle nuove HAR per il 2016, per mantenere valori così elevati di diritti annuali e mensili sarebbe necessario mantenere l’attuale regime di compensazione dei diritti. Ciò consentirebbe di raffinare in corso d’anno – anche sulla base dell’andamento dei prezzi orari derivanti dall’introduzione del *market coupling* – il calcolo dei diritti da rendere disponibili una volta che il codice FCA sarà entrato in vigore.

Scenario 1: capacità indicativamente disponibile per allocazioni annuali e mensili

<b>Frontiera</b>	<b>Volume medio atteso dei diritti allocabili su base annuale e mensile (MW)</b>
Francia-Italia	1700
Austria-Italia	170
Slovenia-Italia	370

#### **4.2. Scenario 2: modesta riduzione del volume dei diritti annuali e mensili – adozione della regola di compensazione prevista dalle HAR per le altre frontiere europee (market spread con cap di spesa su base mensile)**

Un secondo scenario che si intende sottoporre a consultazione prevede di adottare già a partire dal 2016 il regime di *firmness* proposto dalle HAR come soluzione standard (compensazione al *market spread* fino al raggiungimento di un limite di spesa mensile rappresentato dalla rendita di congestione raccolta per ciascun mese).

Sulla base delle simulazioni condotte dai TSO è possibile derivare un valore medio di diritti allocati negli ultimi 4 anni che avrebbe consentito di mantenere inalterata la spesa sostenuta per le compensazioni. Questo secondo scenario quindi, dovendo adottare un regime di *firmness* potenzialmente più costoso potrebbe prudenzialmente ridurre i volumi di diritti conferibili su base annuale e mensile a valori prossimi a quelli determinati dai TSO nella loro analisi per gli anni dal 2011 al 2014.

Scenario 2: capacità indicativamente disponibile per allocazioni annuali e mensili

<b>Frontiera</b>	<b>Volume medio atteso dei diritti allocabili su base annuale e mensile (MW)</b>
Francia-Italia	1400
Austria-Italia	130
Slovenia-Italia	330

#### **4.3. Scenario 3: forte riduzione del volume dei diritti annuali e mensili – adozione di una regola in linea con il futuro codice di rete FCA (market spread con cap di spesa su base annuale)**

Lo scenario 3 descrive una situazione simile a quella riscontrabile nella maggior parte dei confini Europei e consiste nell’allocazione di un volume prudenziale di diritti su base annuale e mensile corrispondenti alla capacità che si ritiene poter essere effettivamente disponibile non solo sulla base di criteri di sicurezza operativa a rete integra, ma anche in condizione di N-1 (fuori servizio di un elemento di rete). Tale approccio viene indicato come “*bottom up*” nell’analisi svolta dai TSO in quanto

prevede di allocare un volume estremamente prudenziale su base di lungo termine, a cui aggiungere, su base giornaliera, la quota maggioritaria della capacità disponibile solo a fronte di una maggiore certezza nella valutazione della capacità disponibile.

E' chiaro come il criterio *bottom up* consenta di poter associare ai diritti allocati un maggior grado di *firmness*, si propone pertanto che in questo scenario la compensazione in caso di *curtailment* venga sempre effettuata al *market spread* ; si ritiene al contempo che – al fine di non porre un rischio eccessivo sul sistema – sia comunque preferibile introdurre un limite massimo a tali compensazioni che può essere ragionevolmente individuato nell'ammontare annuo complessivo della rendita di congestione raccolta dai TSO per tutte le frontiere coinvolte in questo regime.

I volumi indicativamente disponibili per le allocazioni annuali e mensili sarebbero in questo caso:

Scenario 3: capacità indicativamente disponibile per allocazioni annuali e mensili

<b>Frontiera</b>	<b>Volume medio atteso dei diritti allocabili su base annuale e mensile</b>
Francia-Italia	940
Austria-Italia	25
Slovenia-Italia	65

Non da ultimo, occorre poi tenere presente l'eventuale evoluzione dell'approccio stesso di definizione della tipologia dei prodotti offerti, dove i correnti prodotti profilati (*base + peak*) potrebbero lasciare spazio ad un solo prodotto *base* che, in linea con lo scenario 3, tendenzialmente potrebbe essere considerato *firm*.

Q2. Alla realizzazione di quale scenario si ritiene preferibile che l'Autorità orienti le proprie decisioni nell'approvare le Access rules valide per il 2016?

## 5. Prossimi passi

In conclusione, si illustra di seguito il *planning* e le scadenze attese per i prossimi adempimenti funzionali all'approvazione delle HAR al regime di *firmness*:

1. A seguito della chiusura del processo di consultazione della HAR da parte di ENTSOE il 31 marzo 2015, i TSO dovrebbero trasmettere, per verifica e approvazione, le HAR e i relativi *annex* regionali aggiornati alle corrispondenti autorità di regolazione. Questo passaggio è previsto nel corso del secondo trimestre 2015.
2. L'Autorità, così come gli altri regolatori, sarà chiamata ad esprimersi sulle HAR e sugli *annex* regionali di competenza nel corso del terzo trimestre 2015. Decisioni in merito all'eventuale evoluzione del regime di *firmness* dipenderanno anche dagli esiti dello studio elaborato dai TSO e dagli esiti della presente consultazione.
3. Verificate e approvate, le HAR e i relativi *annex* regionali dovrebbero entrare in vigore nel corso del terzo trimestre 2015 al fine della loro applicazione per l'allocazione *long term* con riferimento al 2016 (le prime aste nella regione Centro Ovest avvengono ad Ottobre).




# Impact of different compensation schemes on Long Term allocated capacity

ERI – CSE 24<sup>th</sup> Implementation Group meeting  
Milano, 2015 May 4<sup>th</sup>



## STUDY on Firmness costs – Foreword

- Austrian, French, Italian and Slovenian NRAs wrote to TSOs in the context of the development of the set of EU HAR “willing to get a thorough understanding of the possible consequences of any regulatory decision towards a further harmonization of the firmness regimes around Europe as proposed by ENTSO-E”.
  - In particular NRAs basically asked TSOs to:  
“elaborate a STUDY, based on historical data, on the amount of capacity that would be offered at the long terms auctions on coupled borders considering four options of firmness regimes and compensation rules for curtailments while keeping consequent cost unaltered”.
-   
`drafting of the HAR EU on the CSE coupled borders.msg`
- A first reply by TSOs to this request was sent end on February 2015. TSOs proposed to focus the STUDY on two options for compensating curtailments: option A (compensation rule at initial auction price) and option B (compensation rule at market spread), being the compensation rule for curtailments - applied before the nomination deadline - the main driver for the analysis of the financial risk associated to the curtailments of the Long Term capacity. Indeed nominated PTRs are firm on the Italian Borders.
  - In the meantime in the framework of the EU HAR drafting process TSOs of the Italian Borders issued, a Border Specific Annex to the EU HARs to preserve the current compensation scheme, subject to the condition that this Annex may evolve depending also on the outcomes of the STUDY.





# Equalization of Compensation method


Based on the values of market spread and LT capacities prices in a given time interval (i.e. for the purpose of the STUDY both the interval when curtailments occurred and the whole year have been considered), this method intends to evaluate the reduction of LT product in the same time interval to have at the end the same amount to be refunded to the Market Participants (see below).

The reduction needed depends on the curtailment done.

The reductions written in the relevant tables show the reduction of LT products.

R1 is the average reduction of LT allocated capacity, in time intervals when curtailment occurred, to preserve the same curtailments cost when compensation is at market spread rather than at initial price.

R2 is the reduction of LT allocated average capacity (Top Down Approach) needed to preserve curtailments costs when compensating curtailment (till to 0 MW) at Market Spread rather than at Initial Price.



## Explanation:

In order to have the same amount refunded, we should have the orange square equals to the red one which means:

$$C \times OP = (C - R) \text{ MS}$$
$$\Leftrightarrow R = (MS - OP) / MS \times C$$

With **C = LT average capacity** when referred to the calculation over the whole year (leading to the R2 reduction).


With **C = LT allocated capacity** when referred to the calculation over the time intervals when curtailments occurred (leading to R1 reduction).

$$\Leftrightarrow R = (MS - OP) / MS \times \text{LT average capacity}$$



**Important note:** for FR-IT, OP is increased by 10% to take into account the principle of 110% refund

# Firmness analysis – Top Down and Bottom Up approaches



## **Top Down concept :**

Only planned grid outages and expected balancing problem are considered when the offered capacity is defined for LT allocation. In this manner, the ATC to be offered to the market on the LT timeframe is set at the "maximum" level.

## **Bottom Up concept:**

In addition to the parameters considered in the Top Down Approach, the NTC is further reduced considering the worst n-1 contingency on each individual border. In this manner, the ATC to be offered to the market on the LT timeframe is reasonably "firm" and the risk of curtailment is very low.

# Firmness analysis

## Focus on French-Italian border direction




### Summary of results

Equalization of Compensation (in the curtailment interval)					Equalization based on yearly average numbers (yearly basis)								
Year	Compensation Initial Price	Compensation Market Spread	Cost change with Market Spread compensation	Reduction R1	Year	LT capacity average price	Average Market spread	Spread / capacity price	(MS-OP) / MS	LT average capacity (Top down approach)	Reduction R2	LT Average capacity (top down approach) – R2	Bottom-up approach*
	€	€	%	%		€/MWh	€/MWh	%	%	MW	MW	MW	MW
2011	1 851 261	3 165 266	71%	-13%	2011	12,40	21,42	73%	36.3%	1742	-633	1109	875
2012	20 875	33 899	62%	-4%	2012	20,25	28,05	39%	20,6%	1522	-314	1208	883
2013	3 074 037	4 728 299	54%	-22%	2013	15,85	18,86	19%	7,5%	1721	-130	1591	917
2014	1 130 015	980 687	-13%	0%	2014	13,55	15,80	17%	5,6%	1853	-105	1748	1070

\*Computed values for year 2014. Estimated values based on NTC for years 2011-2012-2013

### Evolution of Market Spread compared to LT Base products prices



# Firmness analysis

## Focus on Swiss-Italian border direction




### Summary of results

Equalization of Compensation (in the curtailment interval)					Equalization based on yearly average numbers (yearly basis)								
Year	Compensation Initial Price	Compensation Market Spread	Cost change with Market Spread compensation	Reduction R1	Year	LT capacity average price	Average Market spread	Spread / capacity price	(MS-OP) / MS	LT average capacity (Top down approach)	Reduction R2	LT Average capacity (top down approach) – R2	Bottom-up approach*
	€	€	%	%		€/MWh	€/MWh	%	%	MW	MW	MW	MW
2011	1 273 155	2 851 848	124%	-25%	2011	7.71	15.48	101%	50.2%	968	-486	482	317
2012	2 662 177	4 884 644	83%	-13%	2012	11.10	25.58	130%	56.6%	1288	-729	559	323
2013	2 571 715	4 878 592	89%	-22%	2013	9.01	18.48	105%	51.2%	1391	-713	678	323
2014	3 873 740	6 829 544	76%	-16%	2014	9.25	14.23	54%	35%	1157	-405	752	323

\*Computed values for year 2014. Estimated values based on NTC for years 2011-2012-2013

### Evolution of Market Spread compared to LT Base products prices



# Firmness analysis

## Focus on Austrian-Italian border direction




### Summary of results

Equalization of Compensation (in the curtailment interval)					Equalization based on yearly average numbers (yearly basis)								
Year	Compensation Initial Price	Compensation Market Spread	Cost change with Market Spread compensation	Reduction R1	Year	LT capacity average price	Average Market spread	Spread / capacity price	(MS-OP) / MS	LT average capacity (Top down approach)	Reduction R2	LT Average capacity (top down approach) – R2	Bottom-up approach*
	€	€	%	%		€/MWh	€/MWh	%	%	MW	MW	MW	MW
2011	331 284	513 657	55%	-19%	2011	12,89	18,57	44%	30.6%	159	-49	110	0
2012	44 105	53 022	20%	-12%	2012	21,67	31,03	43%	30.2%	155	-47	108	0
2013	370 192	377 317	2%	0%	2013	20,01	26,29	31%	23.8%	179	-42	137	46
2014	2 722 108	2 320 286	-17%	0%	2014	19,46	18,86	-3%	/	175	0	175	46

\*Computed values for year 2014. Estimated values based on NTC for years 2011-2012-2013

### Evolution of Market Spread compared to LT Base products prices



# Firmness analysis

## Focus on Slovenian-Italian border direction




### Summary of results

Equalization of Compensation (in the curtailment interval)					Equalization based on yearly average numbers (yearly basis)								
Year	Compensation Initial Price	Compensation Market Spread	Cost change with Market Spread compensation	Reduction R1	Year	LT capacity average price	Average Market spread	Spread / capacity price	(MS-OP) / MS	LT average capacity (Top down approach)	Reduction R2	LT Average capacity (top down approach) – R2	Bottom-up approach*
	€	€	%	%		€/MWh	€/MWh	%	%	MW	MW	MW	MW
2011	299 889	453 580	51%	-8%	2011	12,74	12,98	2%	1.8%	415	-7	408	60
2012	0	0	-	-	2012	14,75	20,94	42%	29.5%	383	-113	270	66
2013	502 708	697 468	39%	-11%	2013	16,09	18,47	15%	12.9%	349	-45	304	66
2014	241 335	186 193	-30%	0%	2014	15,20	9,93	-35%	-	354	-	-	76

\*Computed values for year 2014. Estimated values based on NTC for years 2011-2012-2013

### Evolution of Market Spread compared to LT Base products prices





## STUDY on Firmness costs – Conclusions

- In most cases, **Market Spread compensation leads to higher compensation costs than Initial Price compensation for the same Long Term capacity** (the amount depends on time when curtailments are applied).
- Introduction of Market Spread compensation on Italian Northern Borders is thus **linked to the recovery of compensation costs by the TSOs**.
- **Long Term capacity managed so far with the Top-Down approach.**

NRAs to take position on

- In order to **mitigate the risk of higher compensation costs**, introduction of Market Spread compensation will require to **review Long Term capacity management according to Bottom-Up approach**.

- Market Coupling is in place only since end of February 2015.
- Forward Capacity Allocation Code not in force yet. **Market Spread Compensation basically in force only in CWE.**

TSOs propose to extend the study to 1 year